
 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 1 di 33

Documento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	26.02.14	1a emissione - Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 10/3/14. In vigore dal 1/1/14
2	10.06.2014	Modificati gli artt. 16, 18, 28, 35, 39, 44, 45, 47 e 48. Approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 30/06/2014
3	01.03.2019	Modificati gli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50. Approvata con deliberazione C.C. n. 4 del 01/03/2019
4	23.05.2019	Modificati gli artt. 21, 22 e 24 Approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 23/05/2019

<i>Redazione</i>	E.Pecollo	<i>Controllo</i>		<i>Approvazione</i>	M.Perotti
F.to E.Pecollo				F.to M.Perotti	

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 2 di 33

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Imposta unica comunale - IUC

Art. 2 Soggetto attivo

TITOLO II IMU

Art. 3 Presupposto impositivo

Art. 4 Soggetti passivi

Art. 5 Base imponibile

Art. 6 Caratteristiche di fatiscenza

Art. 7 Riduzioni per i terreni agricoli (abrogato)

Art. 8 Aliquote

Art. 9 Esenzioni

Art. 10 Detrazione per abitazione principale

Art. 11 Assimilazioni

TITOLO III TARI

SEZIONE I OGGETTO

Art. 12 Presupposto

Art. 13 Definizione delle superfici imponibili

Art. 14 Presunzione di occupazione

Art. 15 Soggetti passivi

Art. 16 Superfici utili

Art. 17 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 18 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 19 Riduzioni di superfici

SEZIONE II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 20 Gestione dei rifiuti


Art. 21 Classificazione dei rifiuti e oggetto della gestione in regime di privativa

SEZIONE III SISTEMA TARIFFARIO

Art. 22 Sistema tariffario

Art. 23 Classificazione delle utenze

Art. 24 Determinazione della tariffa per le singole utenze

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 3 di 33

- Art. 25 Tariffa per le utenze scolastiche statali
- Art. 26 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 27 Riduzioni per uso discontinuo
- Art. 28 Altre riduzioni
- Art. 29 Altre agevolazioni
- Art. 30 Cumulo agevolazioni
- Art. 31 Agevolazioni tariffarie per recupero rifiuti assimilati (art. 238 comma 10 D.Lgs 152/2006)
- Art. 32 Tributo giornaliero
- Art. 33 Tributo provinciale
- Art. 34 Obbligazione tributaria e conguagli

TITOLO IV TASI


- Art. 35 Presupposto impositivo
- Art. 36 Base Imponibile
- Art. 37 Soggetti passivi
- Art. 38 Aliquote
- Art. 39 Esenzioni
- Art. 40 Detrazioni per l'abitazione principale (abrogato)
- Art. 41 Servizi indivisibili

TITOLO V GESTIONE DELLE PROCEDURE

- Art. 42 Dichiarazione originaria o di variazione IUC
- Art. 43 Modalità di versamento dell'imposta (IUC)
- Art. 44 Termini di pagamento TARI
- Art. 45 Termini di pagamento IMU e TASI
- Art. 46 Funzionario responsabile

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 47 Disposizioni finali
- Art. 48 Disposizioni transitorie
- Art. 49 Rinvio dinamico
- Art. 50 Entrata in vigore – Abrogazioni - Pubblicità

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 4 di 33

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Imposta unica comunale - IUC

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative della IUC. La IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il Consiglio comunale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di cui al comma 1. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe e le aliquote deliberate per l'anno precedente.
3. Le attività di gestione e riscossione ordinaria del tributo sono svolte in via diretta dal Comune.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Mondovì relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. E' riservata allo Stato la quota del gettito dell'IMU derivante dall'applicazione dell'aliquota base agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.


TITOLO II

IMU

Art. 3

Presupposto Impositivo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata di lusso e appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 e le pertinenze della stessa, di aree fabbricabili, di terreni agricoli, di terreni incolti e di ogni altro bene immobile sito nel territorio del Comune.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza si considerano parte integrante del fabbricato; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 5 di 33

al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.


4. Nei casi previsti nell'ultima parte del comma 3, qualora i componenti dello stesso nucleo familiare non comunichino l'unità immobiliare sulla quale sono applicabili le agevolazioni previste per l'abitazione principale, dette agevolazioni verranno attribuite d'ufficio in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri: residenza e dimora dei figli, maggiore rendita catastale, residenza originaria del nucleo.
5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le stesse devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
 - b) essere espressamente indicate nella dichiarazione IMU relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio.
6. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
7. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 4 **Soggetti passivi**


1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - c) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - d) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 6 di 33

- f) 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D5.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 6. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta comunale, determina i valori venali in comune commercio delle aree edificabili a soli fini orientativi per il versamento della relativa imposta.
 7. I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il Comune, né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
 8. I valori delle aree di cui al presente articolo sono, di norma, rideterminati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento; in assenza, si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
 9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 10. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
 11. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 7 di 33

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

12. Abrogato

13. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 42 del presente regolamento. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, a decorrere dal 1/1/2019, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 6


Caratteristiche di fatiscenza

1. L'inagibilità o inabitabilità, di cui al comma 13 dell'art. 5 lett. b), agli effetti del presente regolamento, consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b) del DPR 06/06/2001 n.° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 06/06/2001 n.° 380, quali, a titolo esemplificativo, quelli riguardanti:
 - a) le strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) le strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
2. La riduzione, prevista alla lettera b) del comma 13 dell'art. 5, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del richiedente, o da altra Autorità od Ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva previste dal medesimo comma 13.

Art. 7

Riduzioni per i terreni agricoli

Abrogato


 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 8 di 33

Art. 8
Aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta prevista dalla legge è pari allo 0,76 per cento.
2. L'aliquota di legge è ridotta allo 0,40 per cento per le abitazioni principali classificate di lusso e appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari a queste assimilate ai sensi del presente regolamento, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
- 2bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del successivo comma 3, è ridotta al 75 per cento.
3. Con la deliberazione di cui all'art. 1, il Consiglio comunale determina le aliquote per l'anno di competenza
4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 2, valgono le aliquote adottate per l'anno precedente.

Art. 9
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni per:
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h) le abitazioni principali e relative pertinenze, come definite nel precedente art. 3 commi 3 e 5, non rientranti nelle fattispecie indicate nell'art. 3 comma 1 e le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 11;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 9 di 33

- i) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- l) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- m) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- n) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- o) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- p) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- q) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- r) i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.


Art. 10

Detrazione per abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di proprietà per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977.
4. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 11

Assimilazioni

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 10 di 33

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - c) abrogata.

TITOLO III TARI

SEZIONE I OGGETTO

Art. 12 Presupposto


1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 13 Definizione delle superfici imponibili

1. Per locali si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; per aree scoperte si intendono le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, quali: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
2. Per superfici di utenze domestiche si intendono quelle di civile abitazione; per superfici di utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e delle attività produttive in genere.

Art. 14 Presunzione di occupazione

1. La presenza di arredo oppure l'attivazione del servizio di erogazione di energia elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è estesa ad ogni situazione di esercizio di attività nell'immobile, pur in assenza dei necessari atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività stessa.
2. L'occupazione di locali per utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.


 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 11 di 33

Art. 15
Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo, possiede o detiene locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. E' tenuto al pagamento del tributo il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 42, o comunque, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia e per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante.
3. Nel caso di locali in multiproprietà, di centri commerciali integrati e di aree private destinate a parcheggio "a rotazione" il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni in condominio di cui all'art. 1117 c.c. la tariffa è dovuta dal soggetto utilizzatore soltanto in caso di uso esclusivo delle stesse.
5. L'intestazione dell'utenza al proprietario dell'immobile è effettuata d'ufficio, in caso di mancata denuncia di trasferimento da parte del locatario.
6. In caso di decesso, emigrazione, cambio indirizzo dell'intestatario dell'utenza, la variazione è effettuata d'ufficio, in capo al componente del nucleo familiare, eventualmente ancora residente, intestatario della scheda anagrafica.
7. Per i soggetti privi di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi li presiede o li rappresenta.
8. Salvi i casi previsti dal comma 9, il tributo è dovuto da ciascun soggetto passivo in rapporto al periodo di occupazione o conduzione nell'anno.
9. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 16
Superfici utili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; in assenza di comunicazione della superficie calpestabile, la tassazione viene effettuata con riferimento alle risultanze catastali, come indicate al comma 2.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le forme di comunicazione più idonee, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.


 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 12 di 33

4. Per le aree scoperte la superficie è calcolata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto di eventuali locali che vi insistono e delle superfici non operative escluse ai sensi del successivo art. 17.
5. L'area scoperta di servizio dell'attività di distribuzione dei carburanti viene calcolata considerando la superficie di mq. 30 per ogni colonnina di distribuzione di benzina o GPL e di mq. 60 per ogni colonnina di distribuzione di gasolio e di mq. 10 per ogni colonnina di controllo pressione gomme. Nel caso in cui nella stessa colonnina siano presenti erogatori di benzina ed erogatori di gasolio per autocarri si considera la superficie di mq. 60. Se la superficie così determinata è inferiore a quella risultante dalla proiezione al suolo della pensilina, l'area scoperta viene calcolata con riferimento a quest'ultima. In ogni caso la superficie oggetto di tariffa non può essere superiore a quella reale complessiva.
6. Le aree scoperte destinate a dehor vengono calcolate considerando la superficie autorizzata ai fini del Canone per l'occupazione di suolo pubblico o, comunque, quella effettivamente occupata.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 17

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) locali ed aree scoperte per le quali, a richiesta dell'utente, l'ufficio ha accertato, mediante sopralluogo, l'inidoneità alla produzione di rifiuti;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché gli edifici classificati nella categoria catastale E7;
 - d) locali mansardati per la parte con altezza fino a metri 1,50;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) superfici degli ospedali pubblici e privati (Cat. 128), in cui si svolgono attività che non comportano produzione di rifiuti in maniera apprezzabile (corridoi, scale e atri);
 - h) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, gli spogliatoi, le gradinate e simili, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
 - i) locali danneggiati, inagibili o in ristrutturazione, qualora la non utilizzabilità sia riscontrabile sulla base di elementi oggettivi o di idonea documentazione;
 - j) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - k) autosaloni (cat.106) per la parte eccedente i 4000 mq., considerata complessivamente la superficie dei locali e delle aree scoperte operative;
 - l) esposizione di mobili (cat.106) per la parte eccedente i 4000 mq..
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità dell'immobile

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 13 di 33

emessa dagli organi competenti; revoca, sospensione, ovvero rinuncia alle abilitazioni per l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono gli atti abilitativi.

3. Sono, inoltre, escluse dal tributo:


- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle attività produttive, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- d) le aree destinate a giardini, parchi gioco e simili, gestite da enti senza fini di lucro, con ingresso libero al pubblico.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 18

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. Rientrano nella fattispecie le sale di lavorazione, nonché i magazzini ove vengono stoccati esclusivamente materiali da utilizzare nel ciclo produttivo.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa:
 - a) le superfici degli ospedali e strutture sanitarie pubbliche e private (Cat. 128), nella misura del 70 per cento della superficie complessiva dei locali ove si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento provvede direttamente il produttore (sale operatorie, reparti di degenza, ambulatori);
 - b) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura; rientrano in questa fattispecie: legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - d) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere proprie;
 - e) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 14 di 33

f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.


Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto dell'area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente asserviti alle zone di produzione di cui alle lettere d), e) ed f) del presente comma; per godere di tale esonero gli stessi magazzini devono essere occupati esclusivamente da materie prime e merci, la cui lavorazione genera prevalentemente rifiuti speciali non assimilati. Sono assoggettati pertanto tutti i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano in via prevalente rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino.

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle lettere a), d), e) ed f) del precedente comma 2, devono presentare la sotto elencata documentazione:
 - a) istanza su apposito modello predisposto dal Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani, oppure rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata. La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione ecc). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
 - b) planimetria dei locali ed aree occupati, con indicazione delle superfici e della relativa destinazione d'uso e specificazione di quelle dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria qualora le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non siano variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.
4. L'istanza di cui al comma 3 dà diritto all'esclusione dalla tariffa con decorrenza dalla data della presentazione e deve essere ripresentata negli anni successivi entro il mese di febbraio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto all'esclusione dalla tariffa. L'istanza tardiva comporta il diritto all'esclusione a decorrere dalla data della sua presentazione.


Art. 19

Riduzioni di superfici

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando gli abbattimenti di seguito indicati:
 - a) carrozzerie, autofficine, elettrauti (cat.116): 60 per cento della sala di lavorazione;
 - b) attività industriali (cat.117): 90 per cento della sala di lavorazione;
 - c) attività artigianali (cat.127): 80 per cento della sala di lavorazione;
2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono indicare nell'istanza di cui al successivo comma 3, su apposito modello predisposto dal Comune:
 - a. il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b. le superfici utilizzate distinte in base alla tipologia di rifiuti prodotto (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) con indicazione del codice CER;
 - c. le quantità medie annue di rifiuto prodotto distinto per codice CER;
 - d. le modalità di smaltimento presso imprese a ciò abilitate, allegando la relativa documentazione.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 15 di 33

3. L'istanza da diritto alla riduzione della superficie tassabile con decorrenza dalla data della presentazione e deve essere ripresentata negli anni successivi entro il mese di febbraio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione. L'istanza tardiva comporta il diritto alla riduzione a decorrere dalla data della sua presentazione.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 16 di 33

SEZIONE II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 20 Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata dal Comune in regime di privativa e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti e comprende le seguenti attività:
 - a) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
 - b) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti avviati allo smaltimento
 - c) raccolta differenziata (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - d) trattamento, deposito e stoccaggio;
 - e) pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici) e raccolta delle foglie.
 - f) smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui alla lettera e).
3. Il servizio rifiuti è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale.
4. Il Comune rende disponibili i servizi indicati al comma uno, anche con riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani secondo le disposizioni del relativo regolamento.
5. Sono escluse dalla privativa, e conseguentemente dal regime tariffario, le attività inerenti i rifiuti speciali non assimilati (imballaggi misti – codice 150106) ed i rifiuti pericolosi (ex tossico/nocivi).

Art. 21 Classificazione dei rifiuti e oggetto della gestione in regime di privativa


1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani quelli indicati dall'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.¹
3. Sono rifiuti speciali quelli indicati dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.²

¹

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

²

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 17 di 33

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, così come indicato nello specifico regolamento comunale.
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.³
6. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
 - e) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

SEZIONE III SISTEMA TARIFFARIO

Art. 22


Sistema tariffario

1. La TARI è dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifiuti fornito dal Comune in regime di privativa, come descritto all'art. 20.
2. Secondo quanto stabilito dal relativo regolamento, il servizio di raccolta dei rifiuti, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune, con il sistema porta a porta. Il servizio di igiene ambientale si realizza con modalità coerenti con le caratteristiche morfologiche, urbanistiche e con le esigenze delle diverse zone del territorio, come individuate nella planimetria allegata (Allegato B).
3. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova automatica applicazione la TARI.

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3


- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 18 di 33

4. Il tributo è commisurato alla quantità media di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, per remunerare i costi di raccolta, smaltimento e trattamento, nonché alle superfici occupate o condotte, per remunerare i costi attinenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti sulle strade e sulle aree di uso pubblico.
5. La TARI è determinata tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999. A decorrere dal 1/1/2020, le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti urbani ed assimilati attivata sul territorio comunale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
6. Il complessivo gettito annuo del tributo deve coprire integralmente i costi di gestione dei rifiuti e del tributo, i costi di investimento, i costi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, inerenti allo smaltimento in discarica, nonché i costi delle riduzioni ed esenzioni previste dal presente regolamento, in conformità alla vigente normativa.
7. I costi di cui al comma precedente sono definiti ogni anno con il piano finanziario di cui all'art. 8 del Reg. 158/99 e, mediante applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, come integrato dal presente Regolamento, determinano la tariffa di riferimento. In assenza dei dati consuntivi relativi all'esercizio precedente, il piano finanziario tiene conto delle previsioni di spesa per l'esercizio di competenza.
8. La tariffa è composta da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili (CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK)⁴, e da una quota variabile (TV) rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (CRT, CTS, CRD e CTR)⁵. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione del tributo dovuto.
9. La componente della tariffa riferita ai costi fissi è ripartita tra le categorie di utenza domestica e non domestica sulla base della superficie utile, mentre quella riferita ai costi variabili è ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della quantità di rifiuti prodotti.
10. La quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche è calcolata mediante prodotto della superficie per la presunta produzione annua per mq. indicata, per ogni tipologia di attività, nell'allegato A, ovvero tenendo conto dei coefficienti determinati, in sede di approvazione delle tariffe, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti attivata sul territorio comunale. Per le utenze domestiche la quantità è determinata per differenza tra la quantità di rifiuti complessivamente conferita e la quantità di rifiuti attribuita alle utenze non domestiche.
11. I coefficienti di adattamento e di produttività delle utenze domestiche e non domestiche (KA, KB, KC e KD) sono definiti nella misura indicata nell'allegato A. In sede di approvazione delle tariffe sono stabiliti altri coefficienti, al di fuori dei valori minimi e massimi di cui al D.P.R. 158/99, in base alla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie effettuata mediante la misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto.
12. Con la deliberazione di cui all'art. 1, il Consiglio comunale determina la tariffa, distinta tra quota fissa e variabile, per singole categorie di utenza, in conformità al piano finanziario predisposto per l'anno di competenza.

⁴ CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade
 CARC – costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso
 CGG – costi generali di gestione
 CCD – costi comuni diversi
 AC – altri costi
 CK – costo d'uso del capitale (accantonamenti, ammortamenti e remunerazione capitale investito)

⁵ CRT – costi di raccolta e trasporto RSU
 CTS – trattamento e smaltimento RSU
 CRD – costi di raccolta differenziata
 CTR -- costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 19 di 33

13. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale, nonché delle somme correttamente accertate ma non incassate per morosità.

14. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.


Art. 23

Classificazione delle utenze

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Nelle utenze domestiche rientrano le civili abitazioni e le relative pertinenze. Costituiscono pertinenza di ogni abitazione gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 3 unità. Sono altresì considerate utenze domestiche le medesime u.i. non dichiarate come pertinenziali.
3. Per le utenze domestiche di coloro che, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, documentino il ricovero presso case di cura o di riposo di uno dei componenti il nucleo familiare, la tariffa viene calcolata con riferimento al numero di occupanti ridotto. La norma non si applica nel caso di meri ricoveri ospedalieri, soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio (c.d. centri diurni), assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
4. Le abitazioni e relative pertinenze come individuate al comma 2, per le quali non risulta un nucleo anagraficamente residente sono associate ad un numero di componenti pari a quello indicato nella seguente tabella:

n. 1 componente per superfici inferiori o uguali a 75 metri quadrati;
n. 2 componenti per superfici comprese tra 76 e 105 metri quadrati;
n. 3 componenti per superfici oltre 105 metri quadrati;

5. Nelle ipotesi previste al comma precedente, è facoltà del titolare dell'utenza dichiarare l'effettivo numero di occupanti, qualora l'occupazione si protragga per tutto l'anno solare. In tal caso non si applicano le riduzioni previste dall'art. 28, comma 1.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più famiglie anagrafiche - situazione che si presenta in mancanza dei vincoli previsti dall'art. 4 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30/05/89 n. 223) - la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. In tal caso il pagamento della tariffa è dovuto da tutti gli occupanti con vincolo di solidarietà.
7. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come definite al comma 2, il numero degli occupanti è definito nella misura di una unità.
8. Per le utenze domestiche intestate a soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Il numero di occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dall'anno seguente.
10. Nelle utenze non domestiche rientrano, in particolare: le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le produttive in genere, le associazioni e gli enti.


 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 20 di 33

11. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia dell'attività, tenuto conto della potenzialità di produzione di rifiuti; la classificazione, individuata tenuto conto delle declaratorie contenute in allegato al Reg. 158/99, della specificità della realtà locale e delle esigenze di riequilibrio tariffario, è definita nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato A.
12. La collocazione delle utenze non domestiche nelle varie categorie viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, valutata anche in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti. In presenza di pluriattività classificabili in categorie diverse, la collocazione viene effettuata nella categoria dell'attività avente superficie prevalente, all'interno della stessa unità.
13. Nei casi previsti nell'ultima parte del comma precedente, qualora le pluriattività vengano svolte sulla medesima superficie, ma in tempi diversi, la prevalenza è calcolata con riferimento all'utilizzo annuo.
14. Qualora l'attività svolta non sia individuabile tra quelle elencate nell'allegato A, la classificazione viene effettuata per analogia, tenuto conto della destinazione d'uso delle superfici.
15. I supermercati con superficie superiore a 2.000 mq sono classificati nella categoria 131.
16. Le attività di vendita di mobili con superficie complessiva fino a 200 mq. sono classificate nella cat. 112; le stesse attività, con superficie superiore a detto limite, sono classificate nella cat. 106.
17. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
18. In deroga a quanto previsto al comma 17, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
19. Le unità immobiliari catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, per il periodo della cessata attività, sono riattribuite al proprietario o titolare di altro diritto reale e classificate nella categoria 104, sempreché i coefficienti di produzione dei rifiuti della stessa risultino inferiori a quelli della categoria di appartenenza.

Art. 24

Determinazione della tariffa per le singole utenze

1. La parte fissa della tariffa da attribuire alle singole utenze viene calcolata:
 - a) per le utenze domestiche, mediante prodotto della relativa quota fissa per la superficie di ogni utenza, corretto con il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 1 dell'allegato A).
 - b) per le utenze non domestiche, mediante prodotto della relativa quota fissa per la superficie dell'utenza, corretto con i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 3 dell'allegato A).
2. La parte variabile della tariffa da attribuire alle singole utenze, domestiche e non domestiche, è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza.
3. Per le utenze domestiche, la quota variabile è calcolata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
 - a) per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private), il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin);
 - b) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 21 di 33

4. Per le utenze non domestiche, la quota variabile è calcolata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
 - a) per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private), il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVmin). Tale volume minimo di svuotamenti è dato dai kg/mq espresso dal coefficiente Kd del D.P.R. 158/1999 trasformando l'unità di peso in volume secondo il peso specifico medio ipotizzato sulla base dei dati del servizio rifiuti;
 - b) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
 - c) sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, di cui alle categorie 113 e 123, per le stesse non si applica la tariffa TVecc.
5. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private), la tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
7. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.

Art. 25

Tariffa per le utenze scolastiche statali


1. La tariffa per le istituzioni scolastiche statali è determinata in un importo forfetario, pari alla somma riconosciuta al Comune dal Ministero della pubblica istruzione per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 33 bis della legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Ai fini di cui al comma 1, le superfici relative a dette utenze sono dedotte dalla "superficie utile" di cui all'art. 16; le somme versate dallo Stato sono dedotte dai costi contenuti nel Piano finanziario dell'esercizio successivo.

Art. 26

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 22 di 33

Riduzioni per uso discontinuo

1. Per le utenze non domestiche aventi aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare, alla parte variabile della tariffa riferita alla superficie scoperta, comprensiva delle strutture adibite a serra, si applica la riduzione del 50%
2. Per le utenze commerciali che, ricorrendone le condizioni, hanno comunicato agli uffici competenti la sospensione dell'attività per un determinato periodo di tempo, la parte variabile della tariffa è ridotta in proporzione al periodo di tempo risultante dalla comunicazione stessa.

Art. 28


Altre Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni di soggetti dimoranti in case di riposo o cura per più di 6 mesi all'anno: riduzione del 30%;
 - d) una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data della richiesta, a condizione che le circostanze comportanti il diritto alla riduzione siano idoneamente documentate e che l'avente diritto attesti la non cessione in locazione o in comodato dei locali oggetto di agevolazione.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante compostiera o mediante concimaia, sulla parte variabile della tariffa è concessa un'agevolazione tariffaria nella misura del 20%; l'agevolazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo del compostier, previa iscrizione nell'albo dei compostatori tenuto dall'Ufficio ambiente del Comune; l'agevolazione compete anche per gli anni successivi, qualora le condizioni rimangano invariate. Il Comune e/o l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
4. La percentuale di cui al comma precedente può essere variata con la deliberazione di approvazione della tariffa, in ragione dell'incidenza dei costi di smaltimento della frazione organica sui costi complessivi di smaltimento.
5. A favore delle utenze situate al di fuori del concentrico, come individuato nella planimetria allegata (Allegato B), è prevista una riduzione del 25% della tariffa in ragione della diversa organizzazione del servizio di igiene ambientale.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo, commi 1, 2 e 3, cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 29

Altre agevolazioni

1. Agli Enti, Istituzioni ed Associazioni senza finalità di lucro operanti nel campo assistenziale e/o del volontariato, compresi gli enti ex-IPAB che mantengono le stesse finalità, è riconosciuta la riduzione del

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 23 di 33

70 per cento del tributo dovuto per l'anno di competenza. L'assenza delle finalità di lucro deve risultare dal relativo statuto.

2. Ferma restando l'assenza della finalità di lucro, la riduzione di cui al comma 1 è elevata al 90% in relazione alle superfici che, a causa della cessazione di ogni attività, producono rifiuti in misura marginale: collegi e convitti; ricoveri; case di riposo; conventi; seminari; case canoniche, case di cura ed ospedali ecc.; la riduzione è applicabile anche in presenza di arredo e/o collegamento all'energia elettrica, qualora non sia possibile disconnettere dette superfici dal restante complesso immobiliare; resta ferma la tassabilità nella misura ordinaria qualora dette superfici vengano destinate all'esercizio di attività diverse.
3. In presenza di situazioni di disagio economico-sociale è riconosciuta la riduzione del 70% per i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze, alle seguenti condizioni:
 - a) che il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'anno precedente quello per il quale è richiesto il beneficio, non superiore ad € 10.000,00; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti;
 - b) che i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile non superiore a mq. 120;
 - c) che l'immobile di residenza non appartenga alle categorie catastali A1, A7 e A8.
4. Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciute su domanda da presentarsi, ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto, in sede di dichiarazione IUC ovvero utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune; per gli anni successivi le riduzioni sono confermate d'ufficio, una volta verificata la sussistenza dei presupposti indicati nei commi 1 e 2. Le riduzioni previste al comma 3 sono concesse a condizione che il contribuente risulti in regola con il versamento dei tributi comunali per gli esercizi precedenti e su domanda da presentarsi, ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto, in sede di dichiarazione IUC ovvero utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune; la mancata presentazione entro tale termine comporta l'esclusione dal beneficio per l'annualità di competenza.
5. L'importo ISEE di cui al comma 3 potrà essere aggiornato annualmente con la deliberazione di cui all'art.1, comma 2.


Art. 30

Cumulo agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera, separatamente per la parte fissa e la parte variabile, sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le agevolazioni tariffarie si applicano nell'ordine che segue:
 - a) agevolazioni nei casi previsti dall'art. 28, comma 5;
 - b) agevolazioni di cui all'art. 28, commi 1 e 3, sulla parte residua.
3. L'agevolazione tariffaria di cui all'art. 28, comma 1, riassorbe la riduzione prevista dall'art. 28, comma 3.

Art. 31


Agevolazioni tariffarie per recupero rifiuti speciali assimilati (art. 1 comma 649 L.147/2013)

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 24 di 33

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche é ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende per "riciclaggio" qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La lettera t) dello stesso articolo definisce il "recupero" come una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Alle utenze di cui al comma 1, oltre alle somme incassate per la vendita della raccolta differenziata, sulla quota variabile di tariffa, è riconosciuta, per ogni quantitativo di rifiuti avviati al riciclo tramite circuiti privati, una riduzione tariffaria determinata in misura pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti speciali assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il costo unitario determinato nella deliberazione tariffaria relativa all'anno di produzione del rifiuto (Cu - rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), nel limite del 90% dell'imposta dovuta sulla parte variabile.
4. Per fruire dell'agevolazione prevista al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali assimilati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la tipologia e le quantità medie annue di rifiuti prodotte distinte per codice CER, allegando la richiesta di agevolazione;
 - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti i dati consuntivi di cui al punto a), allegando idonea documentazione circa le modalità del recupero e l'impresa che vi ha provveduto, confermando, contestualmente, la richiesta di agevolazione per il nuovo anno.
5. La riduzione è riconosciuta a partire dall'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, sulla base dei dati consuntivi di cui al comma 4.

Art. 32
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero si applica in presenza di occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico, aventi durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata ai giorni di occupazione, maggiorata del 70 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. In presenza delle autorizzazioni di cui al comma 1, la durata e gli altri elementi utili alla determinazione della tariffa sono rilevati d'ufficio dai titoli abilitativi all'esercizio dell'attività. Il titolo abilitativo vale anche come dichiarazione ai fini TARI.
5. In assenza delle autorizzazioni di cui al comma 1, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi prima dell'inizio dell'occupazione o detenzione, con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 25 di 33

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 33

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 34

Obbligazione tributaria e conguagli

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che siano rilevabili mediante incrocio delle banche dati o collegamenti telematici, sono recepite d'ufficio e considerate, dal momento del loro verificarsi, nella determinazione del tributo da comunicare al contribuente. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa e che non sono rilevabili d'ufficio decorrono dalla data di presentazione della denuncia di variazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate sull'ultima rata, se richiesto dal contribuente, ovvero sull'importo dovuto per l'anno successivo.
4. Qualora il credito dell'utente non trovi capienza nell'importo delle rate non ancora versate nell'anno di competenza, lo stesso verrà rimborsato di norma nell'esercizio successivo con contestuale addebito al Piano finanziario dell'esercizio stesso.

TITOLO IV

TASI


Art. 35

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.

Art. 36

Base imponibile

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 26 di 33

1. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 37

Soggetti passivi

1. La TASI é dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 35. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI é dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI é dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, la restante parte é corrisposta dal titolare del diritto reale. Qualora il detentore dell'unità immobiliare la adibisca ad abitazione principale (con esclusione degli immobili di lusso), il titolare del diritto reale é tenuto al versamento della TASI nella misura del 70% dell'ammontare complessivo del tributo.

Art. 38


Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI é pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota differenziandola tra le diverse tipologie di immobili.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota é ridotta all'1 per mille. Il Comune può modificare detta aliquota in aumento, sino al 2,5 per mille, o in diminuzione, fino all'azzeramento.

Art. 39

Esenzioni

1. Abrogato

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 27 di 33

2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f)*, ed *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 40

Detrazioni per l'abitazione principale

Abrogato

Art. 41

Servizi indivisibili

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i servizi indivisibili inerenti: illuminazione pubblica, manutenzione verde pubblico e strade comunali compreso il servizio di sgombero neve, gestione e sicurezza del territorio.
2. Il complessivo gettito annuo della TASI deve coprire i costi di gestione di cui al primo comma, nella misura annualmente stabilita nella deliberazione di cui all'art. 1, comma 2.; detta misura deve tener conto dei limiti massimi dell'aliquota stabiliti dalla legge.


TITOLO V

GESTIONE DELLE PROCEDURE


Art. 42

Dichiarazione originaria o di variazione IUC

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero delle variazioni successivamente intervenute. Nel caso di occupazione/possesso in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/possessori.
2. La dichiarazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve obbligatoriamente contenere l'eventuale richiesta di riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sul tributo ed indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il piano ed il numero dell'interno, ove esistente; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora la situazione dichiarata non subisca variazioni che incidano sull'ammontare del tributo.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 28 di 33

3. Ai fini TARI, nel caso di locali di nuova costruzione o ristrutturati, la dichiarazione deve recare l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo edilizio.
4. Oltre alle informazioni di cui al secondo comma, ai fini TARI, per le utenze domestiche, la dichiarazione, originaria e di variazione deve contenere:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'intestatario della scheda di famiglia nonché, per i soggetti non residenti, il numero degli occupanti;
 - b) la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie calpestabile;
 - c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - d) il nominativo del proprietario dell'immobile e, ove conosciuto, del precedente inquilino;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f) il nominativo del soggetto subentrante, se conosciuto.
5. Oltre alle informazioni di cui al secondo comma, ai fini TARI, per le utenze non domestiche, la dichiarazione, originaria e di variazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - c) la superficie calpestabile, la destinazione d'uso, il titolo legittimante l'uso (proprietà, locazione ecc.); per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D e E, dovranno essere allegare le planimetrie;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni/agevolazioni;
 - f) il nominativo del soggetto subentrante, se conosciuto.
6. La cessazione dell'uso dei locali deve contenere, oltre i dati identificativi dell'utente e dei locali ed aree, anche la data di decorrenza, il nominativo del proprietario dell'immobile e, se conosciuto, il nominativo del subentrante.
7. In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente, la cessazione viene dichiarata d'ufficio:
 - a) nel caso in cui sia pervenuta, per lo stesso immobile, dichiarazione di nuova occupazione o conduzione; la cessazione, in tal caso, decorre dalla data della nuova occupazione o conduzione;
 - b) in caso di irreperibilità dell'utente accertata e dichiarata dall'Ufficio anagrafe del Comune; in tal caso la cessazione decorre dalla data della dichiarata irreperibilità e l'utenza, ricorrendone le condizioni, è trasferita in capo al proprietario dell'immobile.
8. Ai fini TARI la dichiarazione di variazione può anche essere presentata dal proprietario dell'immobile nelle seguenti ipotesi:
 - a) locatari deceduti, qualora non risultino nel nucleo altri componenti;
 - b) nuclei emigrati o trasferiti;
 - c) soggetti nei confronti dei quali l'Ufficio Anagrafe del Comune abbia dato inizio al procedimento di irreperibilità.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, sottoscritte da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, sono presentate direttamente agli uffici comunali o spedite per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviate in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 29 di 33

Art. 43

Modalità di versamento dell'imposta (IUC)

1. L'imposta è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato, ovvero bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni tributo, sulla base degli elementi registrati in banca dati, l'ammontare delle somme dovute e la scadenza delle rate.
3. Ai fini dell'aggiornamento dei conteggi inviati, in presenza di variazioni rispetto ai contenuti dell'invito di pagamento di cui al comma 2, il contribuente può richiedere il ricalcolo di quanto dovuto, mediante presentazione della dichiarazione di cui all'art. 42.
4. Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore a 5 euro annui per ciascun tributo.

Art. 44

Termini di pagamento TARI

1. Il tributo di cui al presente articolo è dovuto in tre rate scadenti il 31 maggio, 16 ottobre e 16 febbraio dell'anno successivo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. La mancata ricezione dell'invito di pagamento non esonera il contribuente dal versamento del tributo.


Art. 45

Termini di pagamento IMU e TASI

1. I tributi di cui al presente articolo sono dovuti in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di competenza, contestualmente al versamento della quota di imposta dovuta allo Stato. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dei tributi complessivamente dovuti in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. La mancata ricezione dell'invito di pagamento non esonera il contribuente dal versamento dei tributi che possono essere autonomamente determinati, anche sulla base dei dati resi disponibili dal Comune.
2. I tributi sono dovuti per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini degli obblighi di versamento si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri soggetti obbligati. Nei casi di cui sopra, qualora il versamento sia complessivamente inferiore a quanto dovuto, la differenza d'imposta verrà richiesta all'autore del versamento.
4. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 46

Funzionario responsabile

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 30 di 33

1. La Giunta designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile può delegare ad altri dipendenti assegnati alla propria struttura la cura, l'istruzione e l'autonomo compimento di attività di propria competenza, ivi compresa la formulazione, il perfezionamento e la sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti, ove tali dipendenti siano in possesso, oltre che di adeguata qualifica funzionale, quanto meno ascrivibile alla ex carriera direttiva, anche di idonea preparazione professionale e di adeguate attitudini, con riguardo alle esperienze lavorative pregresse ed ai risultati conseguiti.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
5. Le variazioni delle componenti per la determinazione dei tributi rilevabili direttamente dall'anagrafe e dalle altre banche dati del comune e/o da registri tenuti da enti pubblici sono effettuate d'ufficio e comunicate al contribuente con gli avvisi di pagamento di cui all'art. 43.
6. Ai fini dell'attività di accertamento inerente la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 47

Disposizioni finali

1. Per gli immobili compresi in procedure concorsuali, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
2. Abrogato
3. L'ufficio tributi, prima di avviare la fase di riscossione coattiva delle somme dovute e non versate, è autorizzato, in materia di TARI, ad emettere solleciti di pagamento e/o avvisi di nuova iscrizione, senza applicazione di sanzioni.
4. La IUC non si applica agli immobili di proprietà del comune di Mondovì ed a quelli concessi in comodato gratuito al Comune stesso per fini istituzionali.

Art. 48

Disposizioni transitorie

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 31 di 33

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU e alla TASI.
3. Nelle more della revisione della banca dati inerente le attività economiche, la TARI è determinata sulla base delle superfici e della classificazione delle categorie rilevate dal Comune dall'incrocio delle banche dati in suo possesso, anche prescindendo dalla denuncia del contribuente ed anche in deroga a quanto previsto dal comma 17 dell'art. 23. Sulla base delle risultanze degli avvisi di pagamento inviati dal Comune, il contribuente potrà formulare le proprie osservazioni presentando denuncia di variazione; le eventuali rettifiche accertate comporteranno i necessari conguagli tariffari sulle rate a saldo.
4. Abrogato
5. Per l'anno 2019, il termine di presentazione delle istanze di cui agli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 è fissato al 30/6/2019.
6. Per l'anno 2014, in relazione alla componente TASI, attesa la modifica operata dal legislatore e recepita nel presente regolamento in ordine alla data di versamento della prima rata del tributo al 16 giugno, non daranno luogo ad applicazione di sanzioni i versamenti effettuati entro il 16 luglio 2014.

Art. 49


Rinvio dinamico

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami alle norme contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti al relativo testo vigente alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 50

Entrata in vigore – Abrogazioni - Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, le successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito internet del Comune, a disposizione del pubblico.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 32 di 33

ALLEGATO A

TABELLA 1

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	APPLICATO
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

TABELLA 2

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
	APPLICATO
1	0,8
2	1,6
3	2
4	2,6
5	3,2
6 o più	3,7


 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 33 di 33

TABELLA 3

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione
102 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5
103 Cinematografi e teatri	0,43
104 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6
105 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e ricreativi	0,88
106 Esposizioni superiori a 200 mq, autosaloni	0,51
107 Alberghi senza ristorazione	0,95
108 Case di cura e riposo - convivenze	1
109 Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
110 Banche ed istituti di credito	0,61
111 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, termoidraulica, elettrodomestici, hi-fi ed altri beni durevoli; edicola, farmacia, tabaccaio, erboristerie;	1,11
112 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, telefonia, macchine ufficio, computer, ottici, mercerie, sementi, materiali edili, prodotti pulizia, mobili, profumerie, accessori e ricambi auto, colori e vernici, vendita all'ingrosso	0,83
113 Banchi di mercato beni durevoli	1,09
114 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09
115 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, restauratore, muratore, tornitore, carpentiere, riparazione orologeria, oreficeria, lavanderia, tipografia, riparazione cicli, sartoria	0,82
116 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
117 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
118 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57
119 Bar, caffè, pasticceria	2,77
120 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02
121 Ortofrutta, pescherie;	5,00
122 Fiori, piante, pizza al taglio;	4,50
123 Banchi di mercato generi alimentari	3,50
124 Night club - discoteche	1,04
125 Alberghi con ristorazione	1,64
126 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55
127 Attività artigianali di produzione di beni specifici con rifiuti speciali	0,55
128 Ospedali	1,07
129 Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche, gastronomie	4,85
130 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
131 Supermercati con superfici oltre 2.000 mq di generi misti	1,56


 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF017
	IMPOSTA UNICA COMUNALE	Emissione: 26.02.14
		Rev. 4
		Pagina 34 di 33

TABELLA 4

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
102 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5
103 Cinematografi e teatri	3,5
104 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,9
105 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e ricreativi	7,21
106 Esposizioni superiori a 200 mq, autosaloni	4,22
107 Alberghi senza ristorazione	7,76
108 Case di cura e riposo - convivenze	8,20
109 Uffici, agenzie, studi professionali	8,78
110 Banche ed istituti di credito	5,03
111 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, termoidraulica, elettrodomestici, hi-fi ed altri beni durevoli; edicola, farmacia, tabaccaio, erboristerie;	9,08
112 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, telefonia, macchine ufficio, computer, ottici, mercerie, sementi, materiali edili, prodotti pulizia, mobili, profumerie, accessori e ricambi auto, colori e vernici, vendita all'ingrosso	6,81
113 Banche di mercato beni durevoli	9
114 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9
115 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, restauratore, muratore, tornitore, carpentiere, riparazione orologeria, oreficeria, lavanderia, tipografia, riparazione cicli, sartoria	7
116 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,5
117 Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
118 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	45,67
119 Bar, caffè, pasticceria	22,70
120 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55
121 Ortofrutta, pescherie;	41,13
122 Fiori, piante, pizza al taglio;	40,00
123 Banche di mercato generi alimentari	28,7
124 Night club - discoteche	15
125 Alberghi con ristorazione	13,45
126 Attività artigianali di produzione di beni specifici	4,5
127 Attività artigianali di produzione di beni specifici con rifiuti speciali	4,5
128 Ospedali	8,81
129 Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche, gastronomie	39,78
130 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6
131 Supermercati con superfici oltre 2.000 mq di generi misti	12,82

ALLEGATO B – PLANIMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE